## REGOLAMENTO (CE) N. 602/2006 DELLA COMMISSIONE

## del 18 aprile 2006

che adegua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio tramite l'aggiornamento dei requisiti relativi ai dati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (¹), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 184/2005 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.
- (2) È necessario aggiornare regolarmente i requisiti relativi ai dati e adeguare il livello di disaggregazione richiesto per far fronte ai nuovi bisogni determinati dagli sviluppi economici e tecnici.
- (3) Nel settore degli investimenti di portafoglio la misurazione diretta delle passività extra UE risulta difficile. Dato che nella pratica le passività extra UE sono determinate sottraendo le attività nette intra UE dal totale delle passività del mondo, per il loro calcolo è necessario disporre dei dati sulle attività nette intra UE.

- (4) Al fine di migliorare la qualità delle statistiche della bilancia dei pagamenti e di soddisfare più efficacemente le esigenze degli utenti è opportuno modificare alcune disaggregazioni geografiche.
- (5) Allo scopo di evitare interpretazioni errate è necessario disporre di definizioni corrette e precise di tutti i concetti e di tutti i termini impiegati nell'allegato del regolamento (CE) n. 184/2005.
- (6) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato della bilancia dei pagamenti istituito in forza dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 184/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2006.

Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione

(1) GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.